

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2012 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2012****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva ⁽²⁾ che è il testo codificato del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione ⁽³⁾, i rinvii alla Comunità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 per le denominazioni d'origine sono stati sostituiti da rinvii all'Unione. L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prevede un periodo transitorio per i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell'Unione o legalmente importati nell'Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1° luglio 2012 che possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Da un lato, questo periodo transitorio è ritenuto troppo breve e, d'altro lato, il termine «legalmente» utilizzato nella suddetta disposizione genera confusione relativamente alla transizione dal regolamento (CE) n. 1019/2002 al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

- (2) Per consentire l'utilizzo di etichette che rinviano al termine «Comunità» durante un periodo più lungo, occorre quindi prevedere che i prodotti fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera pratica in conformità al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1° gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. I prodotti fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1° gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.